



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONDANNA ALLE SPESE ANCHE SE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA È STATA ASSISTITA IN GIUDIZIO DA FUNZIONARI O DIPENDENTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 13/05/2025, n. 3564/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Amministrazione finanziaria - Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - Criteri - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto al rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti.

Rif. normativi

d.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2
c.p.c., art. 91

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 1019 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 27634 del 2021 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis